



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte d'Appello di Firenze nrg 2257/2007 – MARSÌ MARZIA c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1645/2013 in favore della sig. Marsi Marzia. Importo euro 5.820,66=

Soggetto creditore:

Denominazione: MARSÌ MARZIA
Codice fiscale / MRS MRZ 25T49 G702M -
Residenza / Via Marconi n. 52 Città PISA

Importo complessivo del debito: € 5.820,66=

di cui: € 3.098,23= spese di giudizio 1° grado
€ 1.860,00= spese di giudizio 2° grado
€ 74,40= per CAP (4%)
€ 425,57= per IVA (22%)
€ 362,46= esborsi

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito _____

- Ricorso in appello n. 2257/07 proposto dalla sig. Marsi Marzia c/Comune di Pisa per la riforma della sentenza n. 396/07 pronunciata dal Tribunale di Pisa che rigettava il ricorso dell'appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria abitazione posta in Pisa, via Marconi n. 52, a causa delle infiltrazioni d'acqua provocate dall'irrigazione meccanica situata in un giardino comunale confinante con l'abitazione stessa;
- con sentenza n. 1645/2013 la Corte d'Appello di Firenze ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune sia al risarcimento del danno, sia al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CAP come per legge per complessivi euro 5.820,66= come risulta dalla comunicazione dell'avvocato difensore.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità;
☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza n. 1645/2013;
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula del difensore

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15/01/2014

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi



n. 2257/2007 r.g.

(95.2007)

1645
2013



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Seconda

Il Collegio composto da:

dott. Emanuele Riviello – Presidente
dott.ssa Maria G. D'Amico – Consigliera
dott. Ernesto Covini – Consigliere relatore

nel procedimento in epigrafe trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.5.2013
pronuncia la seguente

SENTENZA

tra

MARSI Marzia, c.f. MRS MRZ 25T49 G702 M, con l'avv. Silvia Parrini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Bechi in Firenze

appellante

e

COMUNE DI PISA – in persona del Sindaco pro tempore -, difeso dalle avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, domiciliato presso lo studio dell'avv. Graziella Ferraroni in Firenze

appellato

Conclusioni per le parti

Per l'appellante:

In riforma della sentenza n. 396/2007 del Tribunale di Pisa, accertato il danno subito dalla Marsi Marzia, nonché il mancato ripristino dei beni di proprietà della medesima – parete esterna del muro ovest del vano tecnico - condannare il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore a pagare a parte attrice appellante le somme corrispondenti ai costi, spese ed oneri necessari alla esecuzione di tali opere, nella misura di euro 816,00 o nella misura maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio.

Per l'appellato:

Rigettare l'appello. Con vittoria di spese di lite.



MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2002 MARSÌ Marzia aveva convenuto in giudizio il Comune di Pisa avanti al locale Tribunale, esponendo di essere proprietaria esclusiva di una villetta in Pisa via Marconi n. 52 con annessi un giardino esclusivo ed un vano tecnico il cui muro ovest era a confine con una zona a verde pubblico di proprietà comunale.

L'attrice aveva lamentato che gli irrigatori a servizio dell'area verde spruzzavano acqua sino alla base del detto muro, causando infiltrazioni; a nulla erano valse le diffide al Comune a provvedere al risarcimento dei danni ed all'eliminazione della loro causa mediante spostamento degli irrigatori.

Aveva concluso nel senso della condanna del Comune di Pisa al risarcimento dei danni subiti dalla Marsi Marzia, quantificabili in euro 659,00 (per spese fatturate di lavori di risanamento interno del locale seminterrato del vano tecnico), e della condanna del convenuto al compimento, a sua cura e spese, delle residue opere necessarie al ripristino dei beni di proprietà dell'attrice nonché all'eliminazione in modo definitivo e per il futuro della causa produttiva del lamentato pregiudizio.

In memoria ex art. 183 u.c. cpc, la difesa attorea aveva aggiunto la subordinata, rispetto alla condanna al fare, della condanna al pagamento per equivalente (somme corrispondenti ai costi, spese e oneri necessari alla esecuzione di dette opere).

Il Comune si era difeso eccependo: che il danno era già stato integralmente ristorato nelle more dal pagamento all'attrice ad opera del proprio assicuratore per responsabilità civile Unipol spa della somma di euro 659; che la ditta responsabile della cura del verde pubblico, sempre nelle more, aveva provveduto all'eliminazione degli irrigatori; che null'altro era dovuto; in ogni caso aveva aggiunto l'impossibilità della condanna ad un fare nei confronti della P.A.

All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 396/2007 del 26.3-16.5.2007, il Tribunale di Pisa aveva rigettato la domanda con compensazione delle spese di lite, argomentando che non vi era prova dei maggiori danni lamentati (cioè alla parte esterna del muro), sia quanto alla loro esistenza sia quanto al nesso di causalità con il fatto illecito allegato.

MARSÌ ha interposto appello con atto notificato il 15.10.2007 chiedendo la riforma della sentenza, la quale sarebbe erronea sull'esclusione dell'an sotto due profili: a) per non aver considerato l'assenza di contestazione del Comune sull'an nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in particolare sul fatto che la continua infiltrazione di acqua aveva provocato un danneggiamento della parte interna ed esterna del muro; b) per aver illogicamente escluso il danneggiamento esterno al vano tecnico accertando invece quello interno, rispetto ad un'azione di getto d'acqua verso la base proprio del muro esterno in questione.

E' stata poi lamentata dall'appellante la valutazione di inattendibilità del teste indotto dall'attrice esclusivamente sulla base del suo rapporto di coniugio con lei.



In ordine al quantum il preventivo sui costi dell'intervento sull'esterno inviato a suo tempo non era mai stato contestato nella congruità dal Comune.

E' stato insistito allora da MARSÌ in atto di appello per la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno alla parete esterna del vano tecnico nonché all'eliminazione delle cause del medesimo.

Infine è stato impugnato il capo della sentenza sulla compensazione sulle spese di lite

All'udienza del 2.5.2013 l'appellante ha dato atto che stante il perdurare dell'inerzia del Comune era stato provveduto direttamente dall'appellante alla sostituzione dell'intonaco esterno con ritinteggiatura come da preventivo e fattura prodotti nell'occasione, e ha modificato le conclusioni nel senso riportato in epigrafe.

Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello aderendo alle motivazioni del primo giudice; ha inoltre eccepito l'inammissibilità ed irrilevanza della nuova produzione.

L'appello di MARSÌ Marzia a giudizio di questa Corte va senz'altro accolto.

Erroneamente il Tribunale non ha considerato che:

a) sin dalle due raccomandate del luglio 2001 era fatto presente da MARSÌ che i danni riguardavano l'interno e l'esterno del vano de quo, allegando di aver speso lire 1.276.000 -659 euro- per la parte interna e sollecitando il Comune a provvedere allo spostamento degli irrigatori ed ad intervenire con la stonacatura e l'applicazione di preparato antiumido sulla parete esterna del vano;

b) l'evento dannoso e il nesso causale non erano stati contestati in causa dal Comune né per l'interno né per l'esterno: infatti nella comparsa di costituzione e risposta si asseriva senza riserve che il getto degli irrigatori lambiva la base del vano tecnico; si sosteneva essere satisfattivo l'importo versato nelle more da UNIPOL - che però corrispondeva al centesimo ai soli costi della riparazione interna esposti da MARSÌ- per la ragione esclusiva (contraria al vero: cfr. documenti citati al punto a) che controparte nelle prime lettere avrebbe parlato solo di questa cifra; si sosteneva per il resto - domanda di ripristino del bene danneggiato e di eliminazione della causa produttiva del danno- che non si poteva condannare la P.A. ad un facere.

Il Comune significativamente non aveva neppure depositato scritti ex art. 190 c.p.c. al termine della fase di primo grado;

c) se le infiltrazioni raggiungevano l'interno del vano tecnico e secondo lo stesso Tribunale erano causalmente riconducibili al getto d'acqua degli irrigatori, è ovvio secondo logica e scienza che esse si propagavano a partire dalla parete esterna (lambita alla base dal getto d'acqua) e dalle fondamenta sottostanti. Il noto fenomeno della capillarità comportava poi l'ammaloramento in risalita dell'intonaco della parete esterna lato ovest del vano tecnico;

d) la deposizione del teste marito dell'attrice sulle condizioni della parete esterna non poteva essere considerata in sé inattendibile e nella specie era anzi confortata da quanto qui ricordato ai punti b) e c).

La prova testimoniale, documentale (foto dell'interno del vano tecnico), logica, la non contestazione al momento della costituzione, depongono manifestamente per la riforma della prima sentenza sull'esistenza dell'evento dannoso e sul nesso causale rispetto all'ammaloramento della parete esterna lato ovest.



In relazione al quantum, è stata prodotta in appello da MARSÌ fattura del n. 34 del 14 settembre 2009 della ditta Lulli Marco snc (oltre a preventivo del marzo precedente) per euro 816 -iva al 20% inclusa- per stonacatura, nuovi arricci ed intonaci antiumido, tinteggiatura della porzione sistemata.

La produzione è ammissibile perché relativa a lavori effettuati e documenti formati dopo la sentenza di primo grado e in corso del procedimento di appello.

La difesa del Comune oltre ad eccepirla infondatamente la preclusione (mediante un inconferente richiamo al difetto di decisività della produzione), si è limitata a ritenere influente la produzione sulla prova del nesso causale; nulla ha eccepito sulla congruità ed effettività dell'esborso.

Del resto si tratta di cifra assolutamente ragionevole rispetto all'entità dei lavori indicati ed ai costi di manodopera e va pertanto riconosciuta per l'intero, con conseguente condanna del Comune al pagamento del capitale, maggiorato per rivalutazione ed interessi dal settembre 2009 (epoca dell'esborso).

Le statuizioni sin qui effettuate sono assorbenti dell'ultimo motivo di appello in punto di erronea compensazione delle spese di lite, poiché la riforma della sentenza impugnata comporta il riesame complessivo delle spese di lite dei due gradi alla luce dell'esito definitivo del procedimento.

Il pieno fondamento della domanda attorea, che ha visto già l'attuazione per motivi vari di parte delle richieste in corso di causa (pagamento parziale dell'assicuratore del convenuto; rimozione degli irrigatori), a fronte di una difesa del Comune priva di sostanza (anche se condotta in appello con ben tre difensori per una vertenza di valore modestissimo), comporta senz'altro la condanna dell'appellato alle spese dei due gradi del giudizio, sia pure in relazione al valore della causa alla fine accertato in importo inferiore agli euro 5.000.

Per il primo grado di causa già la notula della difesa di MARSÌ depositata il 14.12.2006 corrispondeva per importi ai valori di scaglione del tariffario all'epoca vigente (per i diritti dm 1994 e poi dm 2004, per gli onorari dm 2004), di euro 3.098,23 oneri compresi.

Risulta poi prodotta a doc. 2 del fascicolo d'appello fattura 19/2007 quietanzata dal legale dell'appellata per il minor importo euro 2.647,44. A quest'ultimo rimborso, unico effettivamente sostenuto dall'odierna appellante, va quindi condannato il convenuto.

Per il presente grado, ai sensi del DM 140/2012, considerati l'assenza di fase istruttoria e l'impegno difensivo medio, si liquidano complessivi euro 1.860 oltre oneri di legge per competenza di difesa, euro 362,46 per esborsi (iscrizione, c.u., notifica).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione:

In parziale riforma della sentenza impugnata n. 396/2007 del 26.3-16.5.2007 del Tribunale di Pisa condanna il COMUNE di PISA in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'appellante MARSÌ Marzia a titolo risarcitorio della somma di € 816 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far data dal 14.9.2009 ed oltre interessi legali sull'importo annualmente rivalutato.

Lo condanna inoltre al pagamento in favore dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 3.098,23 oneri compresi e per il secondo grado in complessivi € 2.222,46 oltre oneri di legge.

Firenze, camera di consiglio dell'8.10.2013

Il Presidente

Dott. Emanuele Riviello

Il Consigliere estensore

Dott. Ernesto Covini





COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 3136004

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Pisa 14/01/2014

RELAZIONE

OGGETTO: Sentenza Corte di appello n. 1645/2013. Marsi Marzia c/ Comune di Pisa.

Con sentenza n. 1645/2013, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pisa n. 396/2007, ha condannato il Comune di Pisa a corrispondere alla sig.ra Marsi a titolo di risarcimento la somma di € 816, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 14/09/2009, oltre interessi legali sull'importo annualmente rivalutato.

L'Ente veniva condannato, altresì, al pagamento della spese legali di entrambi i giudizi, liquidate in € 3.098,23 per il primo grado, e in € 2.222,46, oltre oneri di legge, per il secondo grado.

Ricostruisco brevemente il contenzioso.

Con atto di citazione notificato in data 27/03/02, la sig.ra Marzia Marsi conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pisa, il Comune di Pisa, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per il pregiudizio arrecato al muro di sua proprietà, quantificati nella somma di € 659,00=, al compimento delle opere necessarie al ripristino del bene danneggiato, nonché all'eliminazione in modo definitivo della causa produttiva del lamentato pregiudizio.

La sig.ra Marzia Marsi, proprietaria di un immobile sito in Pisa, via Marconi n. 52, eccepiva, infatti, che il muro di un vano posto nel proprio giardino, confinante con una zona a verde pubblico di proprietà comunale, era danneggiato a causa dell'umidità e ciò sarebbe derivato dall'irrigazione dell'attiguo giardino comunale.

La UNIPOL S.p.A., quale soggetto tenuto alla copertura RCT, fatta salva la franchigia di € 2500,00, corrispondeva la somma di € 659,00; tale somma non veniva ritenuta sufficiente da parte della sig.ra Marzi.

Prima della costituzione in giudizio del Comune, gli irrigatori, ad ogni buon conto, venivano spostati.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio direttamente, considerato che le ulteriori richieste nel frattempo avanzate dalla attrice non risultavano coperta dalla polizza.

La compagnia assicuratrice UNIPOL, quindi, in corso di causa, si rendeva disponibile a stipulare un accordo di natura transattiva con la signora Marsi; l'Ente offriva, tramite la compagnia assicuratrice, quindi proprio la somma richiesta inizialmente dalla sig.ra Marsi, somma che avrebbe dovuto coprire, secondo la Marsi, il costo delle spese sostenute per eliminare l'infiltrazione da cui era derivato il danno. Detta somma veniva acquisita in acconto delle ulteriori somme (cioè pagamento delle spese legali nonché ulteriori richieste circa specifici impegni da parte dell'ente, quale la rimessa in pristino dello stato dei luoghi).

Non veniva, però, raggiunto l'accordo.

Quanto alla richiesta di realizzare le opere necessarie all'eliminazione definitiva della causa del pregiudizio, il Comune rispondeva ricordando che le azioni reintegratorie, ovvero le azioni che implicano uno specifico *facere* a carico dell'Amministrazione, sono possibili solo in casi tassativi, tra i quali rientrano le ipotesi in cui la P.A. abbia agito senza titolo, sulla base di un titolo inefficace o eccedendo il titolo stesso, non però l'ipotesi oggetto della causa.

La sig.ra Marsi depositava memoria autorizzata, in data 13/05/03, con la quale modificava le conclusioni del proprio atto di citazione, invitando il Comune a compiere le opere necessarie al ripristino dei beni di proprietà attrice oppure, in

subordine, a pagare le somme corrispondenti ai costi ed oneri necessari all'esecuzione delle stesse.

Con sentenza n. 396/07, il tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice. Nella decisione si sottolineava, poi, che la situazione di fatto era cambiata e che il problema lamentato non si sarebbe ripresentato, venendo così a risultare inutile un *facere* materiale dell'Ente rivolto alla rimozione delle cause dell'illecito.

Il Tribunale metteva in evidenza che parte attrice non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di ulteriori danni, localizzati nella parte esterna del vano, non risarciti, dando per assunta la circostanza.

Avverso la sentenza n. 396/07 la sig.ra Marsi proponeva appello con atto di citazione notificato al Comune di Pisa in data 15/10/07.

Veniva impugnata la parte motiva della decisione, nel punto in cui affermava la mancata prova del nesso di causalità tra i danni subiti dalla parte esterna del muro e il getto d'acqua degli irrigatori. Parte attrice sosteneva che il Comune di Pisa avrebbe implicitamente ammesso la propria responsabilità, contestando unicamente il quantum e non l'*an* della stessa.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio, eccependo di non aver affatto ammesso, in via implicita, la propria responsabilità circa tutti i danni lamentati dall'attrice, in quanto l'Ente ha esplicitamente riconosciuto soltanto il danno causato alla parete interna del vano tecnico della sig.ra Marsi, versando, per la riparazione dello stesso, la somma di € 659,00. La responsabilità per i lamentati danni esistenti sulla parete esterna dell'immobile è stata sempre negata dal Comune, che, infatti, non si era mai mostrato disponibile ad alcun risarcimento in merito agli stessi.

L'Ente, poi, contestava le pretese risarcitorie avanzate per la riparazione della parete esterna, facendo presente che la sig.ra Marsi non aveva provato l'esistenza del danno, come sottolineato correttamente dal giudice di prime cure.

Nella sentenza di primo grado, infatti, si evidenziava come parte attrice utilizzasse l'espressione "parete ammalorata", nel corso dell'intera causa, senza però mai definire specificamente l'entità e la consistenza dei maggiori danni, rispetto a quelli già risarciti.

Il Comune, poi, contestava la testimonianza del sig. Luciano Gozzi, marito della sig.ra Marsi, nonché il preventivo della ditta Cipolla, prodotto da parte attrice, poiché tale documento era insufficiente a provare sia l'esistenza del danno sia il fatto che detti lavori fossero stati effettivamente realizzati.

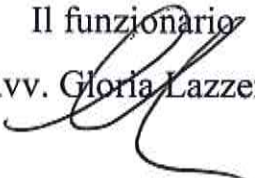
Con sentenza n. 1645/2013, la Corte di appello ha ritenuto, invece, fondato, l'appello considerato che se le infiltrazioni avevano danneggiato la parte interna, avevano allora danneggiato anche la parete esterna; che la deposizione del teste non fosse inattendibile.

Ciò chiarito, il Giudice ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il nesso di causalità tra il danno e l'evento dannoso. Ha conseguentemente ritenuto ammissibile la documentazione prodotta in appello dall'attrice, poiché si riferiva a lavori effettuati dopo il giudizio di primo grado.

Al riconoscimento delle ragioni dell'attrice, segue la condanna al pagamento del risarcimento del danno, pari a € 816,00, oltre rivalutazione e interessi legali sull'importo annualmente rivalutato per i danni subiti dalla parete esterna nonché il pagamento delle spese di condanna di entrambi i giudizi, pari a € 3.098,23 e € 2.722,43.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del debito relativo alla somme riconosciute in sentenza.

Il funzionario
Avv. Gloria Lazzeri



(GL95C07)

STUDIO LEGALE

Avv. Maurizio Scheggi +

Avv. Silvia Parrini*

Avvocato Civilista

Diritto Civile Diritto Famiglia

e-mail: silviaparrini@virgilio.it

PEC: silvia.parrini@pecordineavvocatipisa.it

56023 Navacchio (PI) viale 2 giugno n. 11

tel: 050 777 218 fax 050 769119

cell: 348-73.65.949

Navacchio, li 26 ottobre 2013

Pregg.me Sig.re

Avv. Susanna Caponi

Avv. Giuseppina Gigliotti

Avv. Gloria Lazzeri

C/O COMUNE DI PISA

Oggetto: MARSÌ MARZIA/ COMUNE DI PISA

Corte d'Appello di Firenze RGC 2257/2007

Gentilissime Colleghe,

vista la sentenza n. 1645/2013 della Corte d'Appello di Firenze, Vi allego conteggio delle spettanze dovute dal Comune di Pisa alla sig.ra Marsi Marzia:

Capitale	euro 816,00
rivalutazione	euro 70,99
Interessi	euro 67,36
<hr/>	
Totale A	euro 954,35

Spese legali liquidate per il primo grado	euro 3.098,23
Totale B	euro 3.098,23

Spese legali per il secondo grado :	
compenso	euro 1.860,00
esborsi	euro 362,46

Cap 4% su
euro 1.860,00 euro 74,40

Iva 22% su
euro 1.934,40 euro 425,57

Totale C **euro 2.722,43**

Riepilogo generale:

Totale A euro 954,35

Totale B euro 3,098,23

Totale C euro 2.722,43

Totale Generale **euro 6.775,01 - 954,35**

oltre imposta di registro in corso di liquidazione gravante sulla predetta sentenza.
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro, Vi saluto cordialmente

Silvia Parrini

QUALORA QUESTO MESSAGGIO FOSSE RICEVUTO VIA FAX PER ERRORE, VOGLIATE CORTESEMENTE DARCI NOTIZIA A MEZZO TELEFAX O MAIL E DISTRUGGERE IL DOCUMENTO RICEVUTO ERRONEAMENTE. QUANTO PRECEDE AI FINI DEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

*Avvocato iscritto nell'Elenco per il patrocinio a spese dello Stato (processo civile/ volontaria giurisdizione);

*Avvocato autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ai sensi della Legge n. 53/1994;

*Avvocato assicurato per la responsabilità civile professionale (Generali Assicurazioni Generali SpA Agenzia Pisa/Collesalveti polizza n. 320797242 decorrenza 4.11.2012 scadenza 4.11.2013 massimale 750.000,00)

* Avvocato assicurato per infortunio (Generali Assicurazioni Generali SpA Agenzia Pisa/Collesalveti polizza n. 330796246 decorrenza 20.02.2013 scadenza 20.02.2018)